

Causa C-482/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

5 agosto 2021

Giudice del rinvio:

Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

29 giugno 2021

Ricorrente:

Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe

Resistente:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione dei ricorsi dell'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria)

Oggetto del procedimento principale

Domanda di modifica o di annullamento della decisione amministrativa recante rigetto della domanda di riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») relativa ad operazioni sottostanti a crediti ceduti all'assicuratore e divenuti inesigibili.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio

Invocabilità della riduzione della base imponibile dell'IVA relativa a crediti inesigibili da parte del cessionario (direttiva 2006/112, articolo 90).

Articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

Se i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività – tenuto conto, in particolare, del fatto che uno Stato membro non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello effettivamente percepito dal fornitore di una cessione o di una prestazione per la cessione di beni o la prestazione di servizi di cui trattasi – e l'esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA – in particolare per quanto riguarda l'obbligo di trattare tale attività come un'unica operazione esente, con riferimento ai principi enunciati ai paragrafi 35, 37 e 53 delle conclusioni dell'avvocato generale nella causa *Swiss Re*, C-242/08 –, nonché l'obbligo di garantire la libera circolazione dei capitali e dei servizi nel mercato interno, ostino a una prassi di uno Stato membro secondo la quale la riduzione della base imponibile da applicare in caso di non pagamento definitivo, prevista dall'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, non è applicabile nel caso di un assicuratore che, nell'ambito della sua attività commerciale di assicurazione del credito, abbia versato all'assicurato un indennizzo per la base imponibile e anche per l'IVA corrispondente al momento dell'avveramento del rischio (il non pagamento da parte del cliente dell'assicurato), il che implica che, in virtù del contratto di assicurazione, il credito è stato ceduto all'assicuratore, insieme a tutti i diritti di esecuzione connessi a tale credito, nelle seguenti circostanze:

- (i) nel momento in cui i crediti di cui trattasi sono divenuti inesigibili, la normativa nazionale non consentiva alcuna riduzione della base imponibile per un credito inesigibile;
- (ii) una volta accertata l'incompatibilità di tale divieto con il diritto comunitario, il diritto positivo nazionale ha categoricamente escluso in modo costante il rimborso al cedente originario (l'assicurato) dell'IVA relativa a un credito inesigibile per avere questi ottenuto dall'assicuratore il rimborso dell'importo di tale IVA e
- (iii) l'assicuratore può dimostrare che il suo credito nei confronti del debitore è divenuto definitivamente inesigibile.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, articoli 73, 90 e 135.

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (legge CL del 2017 recante codice di procedura tributaria, in prosieguo: il «codice di procedura tributaria»), articolo 196.

Az általános forgalmiadóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (legge CXXVII del 2007 sull'imposta sul valore aggiunto), articoli 5, 55, 56 e 77.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (legge CLI del 2017 recante la regolamentazione dell'amministrazione tributaria), articolo 12.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe (in prosieguo: la «ricorrente») è una compagnia assicurativa che, nell'ambito delle sue attività, si assume l'obbligo di pagare all'assicurato un indennizzo per un determinato credito in caso di mancato pagamento da parte del cliente dell'assicurato. L'importo dell'indennizzo è generalmente fissato al 90% del valore del credito non pagato, oltre l'IVA. Ai sensi del contratto, a seguito del pagamento dell'indennizzo, la parte del credito corrispondente al valore dell'assicurazione nonché tutti i diritti inizialmente spettanti all'assicurato sono trasferiti alla ricorrente. Tuttavia, la ricorrente sopporta l'onere effettivo dell'IVA che gli assicurati hanno trasferito senza successo sui loro clienti.
- 2 In base all'ordinanza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2019, Pórr Építési Kft. (C-292/19, EU:C:2019:901), la ricorrente ha presentato all'amministrazione tributaria, il 31 dicembre 2019, una domanda di rimborso dell'IVA contenuta negli importi corrispondenti all'assicurazione versati a decorrere dal 1 gennaio 2014, esposta nelle fatture emesse con data di esecuzione successiva al 1 dicembre 2013, per un importo totale di 225 855 154 fiorini ungheresi (HUF) e EUR 128 240,44, oltre interessi.
- 3 La ricorrente ha motivato la sua domanda con il fatto che, nel contesto del prodotto assicurativo in questione, essa aveva pagato l'importo dell'assicurazione, IVA compresa, per crediti divenuti definitivamente inesigibili. Per tale motivo, essa chiede una riduzione a posteriori della base imponibile.
- 4 Il 29 gennaio 2020 la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (Direzione delle imposte e delle dogane di Budapest-Nord, appartenente all'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria) (amministrazione tributaria di primo grado) ha respinto tale domanda. Essa ha fondato la sua decisione sul fatto che le operazioni che avevano dato luogo ai crediti inesigibili non erano state effettuate dalla ricorrente.
- 5 La ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione di primo grado, a seguito del quale la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direzione dei ricorsi dell'amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane, Ungheria; in prosieguo: la «resistente»), il 15 aprile 2020, ha confermato la decisione di primo grado. Essa ha motivato la sua decisione con il fatto che, dal punto di vista del diritto tributario, i contratti di assicurazione non comportavano una successione tra la ricorrente e gli assicurati. Pertanto, non è soddisfatta una delle condizioni sostanziali per il rimborso dell'imposta.

- 6 La ricorrente ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al giudice del rinvio, diretto, in via principale, alla riforma della decisione della resistente e, in subordine, all'annullamento di tale decisione; ha chiesto inoltre che la resistente avviasse un nuovo procedimento.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 La ricorrente ritiene che l'amministrazione tributaria abbia violato il diritto dell'Unione negandole il diritto al rimborso dell'IVA relativa a un credito inesigibile derivante dai contratti conclusi tra essa e gli assicurati. In quanto successore di questi ultimi, la ricorrente aveva il diritto di chiedere il rimborso dell'IVA, dal momento che, in forza del contratto di assicurazione, essa è divenuta il successore civilistico dei clienti. Tenuto conto del principio di neutralità fiscale, il diritto al rimborso dell'IVA le spetta anche in forza del diritto dell'Unione. La scomposizione artificiosa degli elementi del rapporto giuridico assicurativo, da cui scaturisce un trattamento fiscale diverso, sarebbe contraria alle disposizioni del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza della Corte. L'importo dell'IVA costituirebbe uno svantaggio reale per la ricorrente, falserebbe la concorrenza e provocherebbe anche una discriminazione vietata.
- 8 Secondo la resistente, per il combinato disposto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, il soggetto passivo il cui credito nei confronti del suo debitore sia divenuto definitivamente inesigibile ha diritto alla riduzione della base imponibile corrispondente ai crediti irrecuperabili. Ciò presuppone, in teoria, che chi richiede la riduzione della base imponibile sia un soggetto passivo che in precedenza è stato assoggettato ad obblighi dichiarativi e fiscali connessi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi da esso effettuate che hanno fatto sorgere i crediti inesigibili. Tale condizione non è soddisfatta nel caso di specie.
- 9 Ad avviso della resistente, la ricorrente non era tenuta neppure indirettamente al pagamento dell'imposta, poiché poteva fissare il premio assicurativo in un importo proporzionale all'entità del rischio assunto. Pertanto, una riduzione della base imponibile avrebbe potuto eventualmente comportare un indebito arricchimento della ricorrente.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 Secondo il giudice del rinvio, la questione essenziale nella controversia principale è la conformità al diritto dell'Unione nonché ai principi generali del diritto dell'Unione di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività di una normativa e di una prassi amministrativa tributaria nazionali che, in caso di cessione di un credito inesigibile, non consentono il rimborso dell'IVA relativa a tale credito né a colui che effettua inizialmente l'operazione imponibile né al cessionario del credito.

- 11 A tale riguardo, detto giudice afferma, da un lato, che, ai sensi dell'articolo 196, paragrafo 3, lettera a), del codice di procedura tributaria, l'assicurato non ha diritto al rimborso del 90% dell'importo dell'IVA che ha trasferito senza successo, a causa del non pagamento totale o parziale, poiché l'ha trasferito alla ricorrente in forza del contratto di assicurazione. Al contempo, la resistente rifiuta di rimborsare l'imposta alla ricorrente in quanto non è soddisfatta una condizione sostanziale, vale a dire che quest'ultima non ha effettuato le operazioni di cui trattasi e non era soggetta ai corrispondenti obblighi tributari.
- 12 Il giudice del rinvio ritiene che la controversia principale non possa essere risolta senza che la Corte fornisca l'interpretazione giuridica necessaria nell'ambito di un procedimento pregiudiziale vertente sulle questioni sollevate in precedenza.

DOCUMENTO DI LAVORO